



COMUNE DI BAGALADI

Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Via G. Matteotti 4 – cap. 89060
Tel. 0965/724016 - PEC comune.bagaladi@asmepec.it
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 68 DEL 24/11/2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D.Lgs.267/2000). Chiusura delle scuole sul territorio comunale dal 25/11/2020 al 03/12/2020

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 22/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 10/04/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 26/04/2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il D.P.C.M. 17/05/2020 contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Visto il D.P.C.M. 03/11/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 34/2020 “Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D.Lgs.267/2000). Chiusura immediata e precauzionale del plesso scolastico di Via G. Matteotti 2 dal 07/11/2020 al 21/11/2020”;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 41/2020 “Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D.Lgs.267/2000). Chiusura immediata e precauzionale scuola dell'infanzia dal 10/11/2020 al 13/11/2020”;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 50/2020 “Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D.Lgs.267/2000). Applicazione della misura di quarantena con sorveglianza attiva a contatti stretti in ambito scolastico di soggetti risultati positivi”;

Vista l'ordinanza Sindacale N. 54 DEL 14/11/2020 “Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (art. 50 del D.Lgs.267/2000). Chiusura della scuola dell'infanzia dal 16/11/2020 al 20/11/2020”;

Vista l'ordinanza del P.G.R. n. 87 del 14/11/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni inerenti la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado sul territorio regionale”;

Visto il decreto n. 609/2020 del 23/11/2020 del Tar Calabria che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza regionale 87/2020;

Viste le diverse ordinanze sindacali che prevedono misure di isolamento o quarantena da applicare a singoli o a nuclei familiari, per contrastare la diffusione della malattia infettiva COVID-19;

Considerato che non sono stati ancora comunicati i risultati dei test per la verifica di positività al covid-19 di alcuni contatti stretti in ambito scolastico di soggetti risultati positivi;

Considerato che diversi casi di positività, tra i 33 accertati fino alla data odierna, si sono verificati all'interno di nuclei familiari con soggetti frequentanti le scuole elementare e media inferiore;

Considerato che diversi alunni della scuola dell'infanzia sono appartenenti allo stesso nucleo familiare dei succitati soggetti in attesa di screening da parte delle competenti autorità sanitarie;

Considerato che, in relazione alle tempistiche dell'ordinanza regionale n.87/2020 che fissava la chiusura delle scuole fino al 28/11/2020, non si è potuto procedere alla sanificazione dei locali scolastici comunali;

Considerato che la prosecuzione delle attività scolastiche potrebbe causare un peggioramento del quadro epidemiologico già grave, a causa di quanto sopra descritto e dei necessari spostamenti quotidiani effettuati dalle famiglie degli alunni, dal corpo docente e dai collaboratori scolastici;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTO l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente:

"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

ORDINA

La chiusura di tutte le scuole presenti sul territorio comunale dal 25/11/2020 al 03/12/2020, salvo ulteriori proroghe e/o diverse determinazioni delle competenti autorità.

Di notificare la presente al Dirigente Scolastico, all'ASP di Reggio Calabria e al Comando Stazione Carabinieri Bagaladi, ciascuno per le proprie competenze, al fine di verificare il rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza a:
 - Istituto Comprensivo Statale "Corrado Alvaro",
 - Prefettura di Reggio Calabria,
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria,
 - UO Igiene Pubblica di Melito di Porto Salvo,
 - Comando Stazione Carabinieri Bagaladi,
 - Commissario PS Condofuri.

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 03 dicembre 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni.

Dalla Sede Municipale li 24 Novembre 2020

 **IL SINDACO**
Ing. Santo Monorchio

Oggetto: Ordinanza Sindacale 68-2020 - Chiusura scuole comunali fino al 3 dic 2020

Mittente: "comune\.bagaladi" <comune.bagaladi@asmepec.it>

Data: 24/11/2020, 18:04

A: rcic841003@pec.istruzione.it, protocollo.prefrc@pec.interno.it,
trc30724@pec.carabinieri.it, comm.condofuri.rc@pecps.poliziadistato.it,
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

Si trasmette in allegato ordinanza di cui in oggetto.

Distinti saluti.

— Allegati: —

Ordinanza Sindacale 68-2020 - Chiusura scuole dal 25-11-2020 al
03-12-2020.pdf

75,9 kB